



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

in persona del giudice unico, dott. Stefano Cardinali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 898/23 R.G., introdotto da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con ricorso depositato il 16/6/23.

Visto il ricorso con il quale i coniugi [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno presentato, ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII e per il tramite dell'organismo di composizione della crisi in persona dell'avv. Amelia Schiavone, un piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore e ne hanno chiesto l'omologazione;

visto il decreto del Tribunale in data 18/7/23 con il quale, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII;

vista la relazione dell'OCC di cui al sesto comma del citato art. 70 CCII, depositata il 24/8/23, nella quale ha dato atto che, nel termine di cui al terzo comma, erano state formulate osservazioni da parte di alcuni creditori concernenti variazioni, in aumento o in diminuzione, dei loro crediti che avevano comportato delle modifiche al piano alla stessa relazione allegate;

rilevato che, nella stessa relazione, il gestore ha rappresentato che la Compass Banca S.P.A. aveva, anch'essa, formulato delle osservazioni con le quali aveva precisato il



proprio credito in misura diversa da quella risultante dalla documentazione in suo possesso e la conseguente opportunità di concedere alla creditrice un termine per le opportune necessarie integrazioni;

rilevato che nel termine allo scopo assegnato dal Tribunale, la Compass Banca S.P.A. ha nuovamente precisato il proprio credito e l'OCC, in data 10/10/23, ha depositato una seconda relazione informativa con la quale, rilevate alcune discrasie di modesta entità esistenti fra l'ammontare indicato dalla creditrice e quello risultante dalla documentazione in suo possesso, ha riferito la volontà dei debitori di aderire alla quantificazione riportata dalla banca, allegando un piano definitivo che tiene conto di tutte le precisazioni dei creditori che avevano formulato osservazioni;

ritenuto che, in assenza di contestazioni da parte dei creditori, devono considerarsi sussistenti i presupposti, già valutati favorevolmente con il decreto del 18/3/23, e di fattibilità e convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria del piano definitivo, come attestato dall'OCC nella prima relazione particolareggiata e nelle relazioni successive;

P.Q.M.

omologa il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nella stesura definitiva depositata il 10/10/23;

dichiara chiusa la procedura;

dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sul Sito Internet del Tribunale di Roma;

manda all'OCC per le comunicazioni a tutti i creditori ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 70 CCII.

Roma, 13/10/23.

Il giudice delegato
dott. Stefano Cardinali

